

ALLEGATO "A"



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

**Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e
Struttura Decentrata Agricoltura di Fermo – Ascoli Piceno**

**Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura"**

Delibera di Giunta Regionale n. 638 del 24 maggio 2021

**Bando concorso di idee-progetto per l'attuazione della sperimentazione di:
"Iniziativa di inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti da Disturbo dello
Spettro dell'Autismo (ASD) in ambito rurale"**

Obiettivi: Favorire la diversificazione dell'attività agricola come elemento di valore strategico e qualificante per lo sviluppo del settore – integrare e diversificare l'offerta dei servizi a favore di persone con ASD e delle loro famiglie nel territorio – costruire un percorso integrato sociosanitario-comunitario volto a migliorare la qualità della vita di persone con ASD attraverso l'avvio di iniziative di inclusione socio-lavorativa.

Destinatari del bando: Imprese agricole, singole o associate, e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente, come previsto dall'art. 2 comma 4 della Legge n. 141 del 18/08/2015.

Annualità: 2021

Dotazione finanziaria assegnata: € 450.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 luglio 2021, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Leonardo Lopez

Tel. 071/806.3657 **Indirizzo mail:** leonardo.lopez@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1 Tipologia dell'intervento	5
5.1.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	5
5.2 Spese ammissibili e non ammissibili	6
5.2.1 <i>Spese ammissibili</i>	6
5.2.2 <i>Spese non ammissibili</i>	9
5.3 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	9
5.3.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	9
5.4 Selezione delle domande di sostegno	10
<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	10
5.4.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	12
6. Fase di ammissibilità	16
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	16
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	17
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	18
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria della prima fase</i>	18
6.2.4 <i>Comunicazione ai richiedenti degli esiti istruttori</i>	19
6.2.5 <i>Richiesta di riesame e valutazione delle osservazioni</i>	19
6.2.6 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione delle singole graduatorie provinciali</i>	20
<i>Le cinque graduatorie provinciali sono approvate con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno e contiene, l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:</i>	20
6.3 <i>Termini per la presentazione della documentazione relativa alla seconda fase</i>	20
6.3.1 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	20
6.4 Istruttoria della documentazione presentata per la seconda fase	23
6.4.1 <i>Riscontro della documentazione presentata in seconda fase</i>	23
7. Fase di realizzazione e pagamento	24

7.1 Variazioni progettuali	24
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	25
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	25
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	26
7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	26
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	26
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	26
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	27
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	27
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	27
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	29
7.5 Domanda di pagamento di saldo	29
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i>	29
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	31
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i>	31
7.6 Impegni dei beneficiari	31
7.7 Controlli e sanzioni	32
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	32
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	32

1. Definizioni

ASD: Disturbo dello Spettro dell'Autismo.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: organo collegiale nominato dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno con specifico atto al fine dell'istruttoria dei progetti di sperimentazione.

COMMISSIONE DI RIESAME: organo collegiale competente per la valutazione delle domande a seguito della presentazione di richiesta di riesame i cui componenti corrispondono alla commissione di valutazione integrata dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto.

ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE: Istituto con DGR n. 345 del 18 aprile 2016.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.¹

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: Articolo 2 punto 14 del Reg UE 702/2014².

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SEDE OPERATIVA: La sede operativa è uno dei luoghi dove viene svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

TUTOR AZIENDALE: L'imprenditore agricolo, un coadiuvante familiare o un dipendente con disponibilità continuativa per tutta la durata del progetto.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

TUTOR ESTERNO: soggetto con adeguata formazione e comprovata esperienza con persone con ASD, con disponibilità continuativa per tutta la durata del progetto.

UNITÀ PRODUTTIVA LOCALE una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente.

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sperimentare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di persone ricadenti nell'ambito dello spettro autistico, all'interno di aziende agricole multifunzionali e diversificate, con gli obiettivi di:

- favorire la diversificazione dell'attività agricola come elemento di valore strategico e qualificante per lo sviluppo del settore;
- integrare e diversificare l'offerta dei servizi a favore di persone con ASD e delle loro famiglie nel territorio;
- costruire un percorso integrato sociosanitario-comunitario volto a migliorare la qualità della vita di persone con ASD attraverso l'avvio di iniziative di inclusione socio-lavorativa.

DESTINATARI DELLE AZIONI PROGETTUALI:

Persone ricadenti nell'ambito dello spettro autistico e loro famiglie.

PERSONALE COINVOLTO NELLA SPERIMENTAZIONE:

Tutor aziendale (cfr. paragrafo Definizioni)

Tutor esterno (cfr. paragrafo Definizioni)

3. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 450.000,00**, di cui:

- a) € 200.000,00 per spese di investimento, la cui esigibilità è posta a carico dell'annualità 2021 per un importo di € 100.000,00 e dell'annualità 2022 per un importo di € 100.000,00;
- b) € 250.000,00 per spese di gestione, la cui esigibilità è posta a carico dell'annualità 2022 per un importo di € 125.000,00 e dell'annualità 2023 per un importo di € 125.000,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Tipologia dell'intervento

5.1.1 Aiuto agli investimenti

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. l'adeguamento degli spazi interni ed esterni, delle strutture, dell'impiantistica strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività del progetto;
2. l'acquisto di attrezzature, strumenti e arredi necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività del progetto;
3. la progettazione, la formalizzazione, la costituzione di reti e/o collaborazioni tra aziende e altri soggetti nell'ambito socio-sanitario e comunitario;
4. la gestione, per il periodo di sperimentazione dell'attività, a copertura dei costi del personale (tutor esterno e tutor aziendale) e delle spese per le assicurazioni, i materiali di consumo, le utenze, il trasporto e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Possono essere, inoltre, riconosciute:

5. le spese generali solo per gli investimenti di cui al punto 1 nei limiti del 5% della spesa ammessa per questa tipologia.

5.2 Spese ammissibili e non ammissibili

5.2.1 Spese ammissibili

La data a partire dalla quale è possibile far decorrere l'ammissibilità delle spese, è quella del giorno successivo alla data di ricezione della domanda di sostegno.

Non sono pertanto ammissibili le spese relative a contratti di fornitura e/o pagamenti di caparre o anticipi, se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto dell'eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento:

- a) per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (attrezzature, strumenti e arredi), alla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento;
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, alla data riportata nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione di aree esterne – realizzazione di percorsi etc.), alla data riportata nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda, unitamente alla descrizione dei lavori svolti o dei beni acquistati e nel caso di acquisto di attrezzature il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Punto 1. paragrafo 5.1.1 Tipologia di intervento (l'adeguamento degli spazi interni ed esterni, delle strutture, dell'impiantistica strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività del progetto).

Nel caso di investimenti le spese, in relazione alla tipologia delle opere (punto 1. del paragrafo 5.1.1), sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito **Regione Marche/Regione utile/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionali Lavori Pubblici**; per le lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta specifica analisi del prezzo, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario³.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Punto 2. paragrafo 5.1.1 Tipologia di intervento (l'acquisto di attrezzature, strumenti e arredi necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività del progetto) – Spese supportate da preventivi.

Punto 3. paragrafo 5.1.1 Tipologia di intervento (la progettazione, la formalizzazione, la costituzione di reti e/o collaborazioni tra aziende e altri soggetti nell'ambito socio-sanitario e comunitario)

COLLABORAZIONI CONSULENZE ESTERNE ED ALTRI SERVIZI

Costi per collaborazioni ed acquisizione di consulenze ed altri servizi per la realizzazione del progetto

³ "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

Le spese per collaborazioni e consulenze esterne fanno riferimento a prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici.

La presente tipologia di spese concerne inoltre le prestazioni di terzi intese come prestazioni di carattere esecutivo destinate alla realizzazione dell'attività del progetto e acquisite da soggetti terzi.

In ogni caso tutte le spese devono essere supportate da fatture, preventivi, dai relativi contratti e/o convenzioni e/o ordine di fornitura, stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle attività, nelle quali risultino indicate la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione.

In particolare:

➤ per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 116 del 24/01/2018:

Fascia di costo-Livello	BENEFICIARIO	
	Università	Enti Pubblici di Ricerca
Alto	€/h 73,00	€/h 55,00
Medio	€/h 48,00	€/h 33,00
Basso	€/h 31,00	€/h 29,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di seguito:

- Per i soggetti "Università":
 - Alto, per professore ordinario
 - Medio, per professore associato
 - Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
- Per i soggetti "Enti Pubblici di Ricerca":
 - Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
 - Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
 - Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecnico/collaboratore amministrativo

Punto 4. paragrafo 5.1.1 Tipologia di intervento (la gestione, per il periodo di sperimentazione dell'attività, a copertura dei costi del personale (tutor esterno e tutor aziendale) e delle spese per le assicurazioni, i materiali di consumo, le utenze, il trasporto e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per quanto riguarda la congruità delle voci di spesa riferite ai costi del **TUTOR AZIENDALE** (cfr. paragrafo Definizioni) si ricorre al metodo dei costi standard unitari, applicati per la sottomisura 16.9 del Programma di Sviluppo Rurale (di cui decreto 176 del 23/04/2019 paragrafo 5.3 pagina 20 – costi standard), utilizzando come base di calcolo il costo orario degli operai agricoli:

- Per gli Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroalimentari, per un valore di 14,87 €/h. In particolare il suddetto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.

L'importo può essere riconosciuto, come da prospetto riportato sul piano dei costi, sulla base dell'impegno giornaliero indicato nel calendario delle attività previste dal progetto.

Per quanto riguarda la congruità delle voci di spesa riferite ai costi del **TUTOR ESTERNO** (cfr. paragrafo Definizioni) si utilizza il tariffario vigente adottato dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. 18.12.2001 n. 34 – articolo 5, alla data della presentazione della domanda, per costo totale ora servizio in base al "LIVELLO" contrattuale di appartenenza.

L'importo può essere riconosciuto, come da prospetto riportato sul piano dei costi, sulla base dell'impegno giornaliero indicato nel calendario delle attività previste dal progetto.

Spese per le assicurazioni supportate da preventivi.

Materiali di consumo: Beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto supportati da preventivi.

Utenze fino ad un massimo di € 500,00 anno dietro presentazione delle bollette quietanzate.

Trasporto organizzato solo per i soggetti destinatari delle azioni progettuali

noleggio servizio di trasporto (mezzo e autista) con soggetto pubblico/soggetto privato

In ogni caso tutte le spese devono essere supportate da fatture, preventivi, dai relativi contratti e/o convenzioni e/o ordine di fornitura, stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle attività, nelle quali risultino indicate la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione.

uso di mezzo privato: ammesso; in sede di rendicontazione sarà necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'interessato contenente data, destinazione, chilometri percorsi e motivazione per una indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il giorno di effettuazione del viaggio come da tabelle ACI.

DPI supportati da preventivi

Punto 5. paragrafo 5.1.1 Tipologia di intervento (spese generali solo per gli investimenti di cui al punto 1 nei limiti del 5%.)

Le spese generali come onorari ad esempio di architetti, ingegneri, agronomi, forestali e consulenti, sono ammissibili se funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al punto 1. e sono riconosciute fino ad un massimo del 5% calcolato sull'importo degli interventi, al netto dell'IVA se recuperabile, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.3.1.

Le spese tecniche sono ammissibili anche se contenute in fatture emesse da Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

Sono inoltre ammissibili le spese per le POLIZZE FIDEJUSSORIE stipulate per l'erogazione degli anticipi dell'80% del contributo (cfr. paragrafo 7.3), emessa a favore della Regione Marche secondo lo schema scaricabile da SIAR.

5.2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- c) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- d) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- e) spese per lavori in economia;
- f) spese per interventi su strade interpoderali oltre il 15% del quadro economico del progetto di cui al punto 1. della tipologia di investimenti;
- g) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- h) spese per gli investimenti di cui al punto 1 del paragrafo 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda;
- i) spese per acquisti relativi a materiali di consumo esclusivamente collegati agli investimenti di cui al punto 1 del paragrafo 5.2.1, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- j) spese per acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività laboratoriali o di animazione, giustificate già nel progetto;
- l) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- m) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- n) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- o) spese per acquisti in contanti;
- p) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- q) spese per investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- r) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- s) spese per interessi passivi;
- t) spese bancarie e legali;
- u) spese per IVA recuperabile, altre imposte e tasse
- v) interessi passivi.

5.3 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.3.1 Entità dell'aiuto

IMPORTI DEL SOSTEGNO:

L'importo massimo del sostegno per la realizzazione del progetto di sperimentazione da assegnare alle imprese agricole beneficiarie è pari a € 90.000,00 ciascuna, di cui € 40.000,00 a parziale copertura dei costi di cui ai punti 1., 2., 3. e 5. delle "Tipologie d'intervento" con esigibilità per un importo pari a € 20.000,00 nel 2021 ed € 20.000,00 nel 2022 ed € 25.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a copertura delle spese di gestione di cui al punto 4. delle "Tipologie d'intervento".

Riguardo le spese di gestione, l'entità del contributo da assegnare, per singola annualità, può essere modulata come indicato nel seguente prospetto:

		Entità max di aiuto in euro
Costi del personale:		
TUTOR AZIENDALE	(costo orario pari a 14,87)	Fino a € 4.600,00

TUTOR ESTERNO (costo orario definito in base al tariffario per specifico livello)	Fino a € 25.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONI – MATERIALI DI CONSUMO – UTENZE – TRASPORTO – DPI	Fino a € 5.000,00

ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

L'aliquota di sostegno è pari all'80% delle spese ammesse a parziale copertura dei costi di cui ai punti 1., 2., 3. e 5. delle "Tipologie d'intervento".

L'aliquota di sostegno è pari al 100% a copertura delle spese di gestione di cui al punto 4. delle "Tipologie d'intervento", fino all'importo massimo pari a € 25.000,00 per ciascuna annualità (2022/2023).

REGIME D'AIUTO

Il finanziamento sarà concesso alle condizioni previste dall'aiuto di stato notificato alla Unione Europea in regime "de minimis" in conformità con il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 24/12/2013 serie L n. 352/1.

Sono aiuti in "de minimis" le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

"Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013".

Per il presente bando viene applicato il regime di aiuto in "de minimis" denominato: "Iniziativa di inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti da Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD) in ambito rurale" registrato sul portale MISE – Registro Nazionale Aiuti (RNA) e identificato con codice CAR 17967 ai sensi del reg. UE n. 1407/2013.

Prima di procedere alla concessione del contributo ai beneficiari, il Responsabile del procedimento verificherà, attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) sul portale MISE, che le singole imprese siano in regola con il massimale ivi previsto.

5.4 Selezione delle domande di sostegno

Al fine di garantire l'avvio di almeno una sperimentazione per ciascun territorio provinciale della Regione Marche è previsto di approvare singole graduatorie provinciali.

Il procedimento di selezione delle domande si caratterizza per la presenza di due fasi procedurali.

Nella **prima fase**, che si conclude con l'approvazione delle singole graduatorie provinciali, si ritiene opportuno riuscire a selezionare quelle aziende che si caratterizzano, oltre che per requisiti produttivi e strutturali, anche per motivazioni, sensibilità ed esperienze già realizzate in progetti di agricoltura sociale.

Nella **seconda fase** le aziende che si sono posizionate al primo posto di ciascuna graduatoria provinciale, nella logica della costruzione di rete, attraverso il supporto delle strutture competenti (UMEA, Ambito Territoriale Sociale, Enti locali di riferimento etc.), dovranno predisporre il progetto definitivo del servizio che intendono sviluppare.

PRIMA FASE

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile.

Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
- 2) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (*cf. paragrafo Definizioni*);
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 5) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo. In caso di più sedi, almeno una unità locale deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti e le attività dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche;
- 6) essere iscritta nell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (EROAS), come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 o aver presentato la domanda di iscrizione;
- 7) avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intendono realizzare gli investimenti fissi e le attività della sperimentazione a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda e con scadenza successiva al periodo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione e con scadenza successiva al periodo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- e) comodato stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- f) concessione demaniale, stipulata in forma scritta, registrata e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti Tecnici Agrari.

I requisiti connessi alle superfici dovranno, in ogni caso, essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota che potrà essere prodotto, per le aziende ammesse alla seconda fase del bando, entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi e/o di attività del progetto di sperimentazione da svolgere su terreno condotto in affitto, comodato, concessione demaniale o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario/i alla realizzazione del progetto di sperimentazione.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

- 8) possedere almeno una delle caratteristiche obbligatorie del format agricolo (vedi paragrafo 5.4.1);
- 9) disporre di spazi al chiuso, adeguati o da adeguare, per le attività previste dal progetto da svolgere nel periodo invernale o nelle situazioni in cui le attività lo richiedano;

10) solo per le cooperative sociali agricole avere la prevalenza del fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole; a dimostrazione di tale condizione si farà riferimento alle dichiarazioni IVA relativa all'anno fiscale 2018 (dichiarazione IVA 2019), all'anno fiscale 2019 (dichiarazione IVA 2020) e, se disponibile, all'anno fiscale 2020 (dichiarazione IVA 2021).

Requisiti del progetto

- **Idea progetto.**

L'idea progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- idea, obiettivi e risultati attesi
 - localizzazione dell'azienda anche in relazione alla fruibilità di servizi orientati all'accoglienza di persone con disabilità (centri diurni, scuole secondarie di secondo grado, centri di aggregazione etc.)
 - descrizione dell'impresa agricola nello stato attuale e nello stato di progetto (dimensioni, strutture, organizzazione del lavoro, descrizione dettagliata delle attività svolte etc.)
 - spazi interni ed esterni a disposizione dell'attività progettuale
 - esperienze già realizzate nell'ambito dell'agricoltura sociale anche come eventuali collaborazioni con altre imprese agricole o con altri attori locali
 - ulteriori soggetti coinvolti nell'idea progetto oltre a quelli indicati al punto successivo.
- **Dichiarazione congiunta** con l'UMEA/Centro regionale autismo adulti (CRAA) e l'Ente locale di riferimento (Ambito Territoriale Sociale e/o Comune) da cui si evinca la condivisione dell'idea progetto e l'impegno di sottoscrivere una convenzione successivamente all'approvazione della graduatoria, come da modello allegato al bando (**allegato n. 1**).

5.4.1 Criteri per la selezione delle domande

CRITERI DI PRIORITÀ:

I criteri di priorità sono:

valutazione dell'idea progetto	0 ÷ 75
caratteristiche aziendali di cui al format agricolo	0 ÷ 25

VALUTAZIONE IDEA PROGETTO	75 punti
idea, obiettivi e risultati attesi	15
localizzazione dell'azienda anche in relazione alla fruibilità di servizi orientati all'accoglienza di persone con disabilità (centri diurni, scuole secondarie di secondo grado, centri di aggregazione etc.) la priorità potrà essere riconosciuta e di conseguenza assegnato il punteggio in base alla facilità di raggiungimento dell'azienda per non penalizzare il destinatario e il tutor	15
descrizione dell'impresa agricola nello stato attuale e nello stato di progetto (dimensioni, strutture, organizzazione del lavoro, descrizione dettagliata delle attività svolte etc.). le aziende più strutturate avranno maggior punteggio.	15
spazi interni ed esterni a disposizione dell'attività progettuale	10
esperienze già realizzate nell'ambito dell'agricoltura sociale anche come eventuali collaborazioni con altre imprese agricole o con altri attori locali: <ul style="list-style-type: none"> • Agrinido pt. 3 • Longevità attiva pt. 3 	15

<ul style="list-style-type: none"> • Progetti di inclusione sociale pt. 3 • Progetti rivolti alle persone con disabilità pt. 6 	
ulteriori soggetti coinvolti nell'idea progetto oltre a l'UMEA/Centro regionale autismo adulti (CRAA) e l'Ente locale di riferimento (Ambito Territoriale Sociale e/o Comune). 0 3 punti 1/2 soggetti 5 punti da 3 in su.	5

FORMAT AGRICOLO	
Numero delle caratteristiche possedute dall'azienda agricola/cooperativa sociale	25 punti
2 punti per ogni caratteristica obbligatoria posseduta oltre la prima fino a	fino a 14 punti
A cui si aggiunge: da 2 a 3 caratteristiche facoltative 3 punti da 4 a 7 caratteristiche facoltative 6 punti da 8 a 10 caratteristiche facoltative 9 punti ≥ 11 caratteristiche facoltative 11 punti	fino a 11 punti
Il riconoscimento del punteggio è effettuato sulla base delle caratteristiche possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e/o dagli specifici titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente e eventuale "visita in situ".	

FORMAT AGRICOLO:

L'azienda agricola idonea alla realizzazione del progetto deve essere multifunzionale e diversificata.

Con tale indicazione si vuole porre l'attenzione sulla necessità che l'impresa agricola non possa presentare caratteristiche monocolturali, di agricoltura industrializzata ed intensiva o spiccatamente specializzata ma, viceversa, presentare la struttura colturale tipica di una famiglia agricola tradizionale con particolare riguardo per le attività di orticoltura, vivaismo, allevamento di animali, frutteto, attività connesse con laboratorio di trasformazione e vendita diretta ed altro ancora.

Un elevato grado di diversificazione produttiva è inoltre funzionale ad ampliare il set di mansioni possibili e quindi il grado di inclusione e partecipazione dei soggetti ospitati.

Di seguito vengono elencate le caratteristiche che si reputano necessarie per un'azienda agricola che intenda avviare una sperimentazione nell'accoglienza di persone con ASD in ambito rurale.

L'organizzazione aziendale deve prevedere **almeno una delle seguenti caratteristiche obbligatorie** dell'attività agricola.

Le ulteriori attività obbligatorie e facoltative svolte concorrono alla determinazione del punteggio finale della domanda.

Tutte le attività devono essere desumibili da fascicolo aziendale e/o dagli specifici titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Caratteristiche attività agricola	Obbligatoria	Facoltativa
Produzione di vegetali		
Orto aziendale	x	
Oliveto		x
Frutteto	x	
Vigneto		x
Florovivaismo	x	
Cereali		x
Piante aromatiche		x
Bosco		x
Piante tessili		x
Piccoli frutti		x
Allevamento		
Bassa corte	x	
Bovini, ovicaprini, suini	x	
Equidi	x	
Ungulati		x
Api		x

Bachicoltura		X
Altre specie animali		X
Laboratori di trasformazione	X	
Servizi		
Casa rurale tradizionale		X
Museo aziendale		X
Attività agrituristiche		X
Vendita diretta	X	
Produzione di energia		X
Agrinido		X
Laboratorio di longevità attiva		X
Sensibilità ambientale		
Recupero e conservazione paesaggio agricolo (siepi, alberate ...)		X
Azienda biologica/biodinamica		X
Ciclo rifiuti		X
Manutenzione bosco per fruibilità		X
Riproduzione habitat per nidi, stagni e fossi		X

I progetti saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione regionale composta da dipendenti dei Servizi della Regione Marche direttamente coinvolti.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

La prima fase termina con l'approvazione delle cinque graduatorie provinciali (Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro–Urbino).

Accederanno alla seconda fase le sole aziende prime classificate in ciascuna graduatoria provinciale.

Nel caso in cui non ci dovessero essere domande in una o più province, per garantire che la sperimentazione coinvolga almeno cinque strutture, accederà alla seconda fase l'azienda/le aziende con il punteggio maggiore comparato tra le tutte le domande presentate.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁽⁴⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di sostegno debbono essere esclusivamente presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Ciascuna domanda di sostegno è contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR (ID domanda).

La data di presentazione della domanda è quella del rilascio effettuato su SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dal Servizio Politiche Agroalimentari.

Accanto ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- A. che la ditta non ricade in una o più delle circostanze che determinano la condizione di IMPRESA IN DIFFICOLTA' (rif. definizioni) ed in particolare che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso;
- B. di non essere soggette all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "CLAUSOLA DEGGENDORF", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione,)⁵;
- C. dichiarazione di non aver richiesto, né ottenuto, ALTRE AGEVOLAZIONI pubbliche per le attività, investimenti o acquisti oggetto della domanda di aiuto e di essere a conoscenza del divieto di cumulo con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, a sostegno delle medesime attività/investimenti/acquisti;
- D. caratteristiche format agricolo.

Il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno può eccezionalmente autorizzare l'**annullamento della domanda** dietro presentazione di una specifica richiesta di annullamento del soggetto interessato, secondo la modulistica allo scopo predisposta e rea disponibile su SIAR.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno **1 luglio 2021** e fino al giorno **30 luglio 2021** ore 13,00, che costituisce termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3, relativa alla prima fase.

Le domande sono dichiarate immediatamente inammissibili qualora:

⁴ L. 241/90 art.2 comma

⁵La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

- siano state presentate oltre il termine,
 - siano prive di sottoscrizione o sottoscritte da persona sprovvista dei necessari poteri di rappresentanza.
- La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando.**

Nel caso di inammissibilità immediata il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo–Ascoli Piceno adotta il relativo provvedimento.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

PRIMA FASE

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità della stessa istanza:

Idea progetto cfr. paragrafo 5.4 Requisiti del progetto

Dichiarazione congiunta (allegato n. 1), cfr. paragrafo 5.4 Requisiti del progetto.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda la seguente documentazione:

Planimetrie per identificare:

spazi interni (piante e prospetti in scala 1:100) ed esterni (pianta in scala 1:500 – 1:1000) a disposizione dell'attività progettuale e

gli "spazi al chiuso" (piante e prospetti in scala 1:100), adeguati o da adeguare, per le attività previste dal progetto da svolgere nel periodo invernale o nelle situazioni in cui le attività lo richiedano, supportate da idonea documentazione fotografica.

Documentazione comprovante le esperienze già realizzate prima della domanda di sostegno, già descritte nell'idea progetto.

Documentazione comprovante il coinvolgimento di ulteriori soggetti che partecipano all'idea-progetto (esempio dichiarazione d'intenti da sottoscrivere, in ogni caso, prima della presentazione della domanda di sostegno).

Solo per le cooperative sociali agricole: dichiarazioni Iva relativa all'anno fiscale 2018 (dichiarazione IVA 2019), all'anno fiscale 2019 (dichiarazione IVA 2020) e, se disponibile, all'anno fiscale 2020 (dichiarazione IVA 2021).

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili:

Si considera **errore sanabile** quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori commessi nella compilazione di una domanda.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori sanabili:

- a) errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- b) incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati,
- c) errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori sanabili:

- a) la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- b) la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità.

Potere di rappresentanza, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza, ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tale circostanza deve trasmettere agli uffici regionali competenti una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali **variazioni** riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁶.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁷.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni, al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata **tramite SIAR** una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare nonché il termine perentorio di 10 giorni continuativi entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, **esclusivamente tramite SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa sulla base della documentazione presente agli atti.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (esempio violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria della prima fase

La verifica di ammissibilità viene svolta da parte di una Commissione Regionale appositamente nominata dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo–

⁶ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

⁷ Codice Amministrazione Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Ascoli Piceno ed è composta da personale del Servizio Politiche Agroalimentari e del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

La **Commissione di valutazione** sulle domande di sostegno non immediatamente inammissibili (cfr. paragrafo 6.1.2) procede sia la valutazione dei criteri di selezione assegnando i relativi punteggi, secondo le modalità previste al paragrafo 5.4.1 del presente bando, sia il controllo tecnico amministrativo.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

La Commissione Regionale tramite un proprio membro procede ad effettuare un controllo incrociato con le informazioni contenute nelle proprie banche dati o in quelle di altre Pubbliche Amministrazioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione o concordata una modalità collaborativa.

La Commissione Regionale effettua una verifica della **rispondenza** della documentazione presentata con la domanda di sostegno e agli atti.

Sono oggetto della verifica di ammissibilità:

- Il possesso di almeno una delle caratteristiche obbligatorie del format agricolo.
- La disponibilità di spazi al chiuso, adeguati o da adeguare, per le attività previste dal progetto da svolgere nel periodo invernale o nelle situazioni in cui le attività lo richiedano.
- L'idea progetto cfr. paragrafo 5.4 Requisiti del progetto
- La presenza della dichiarazione congiunta cfr. paragrafo 5.4 Requisiti del progetto
- Solo per le cooperative sociali agricole la prevalenza del fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole; a dimostrazione di tale condizione si farà riferimento alle dichiarazioni IVA relativa all'anno fiscale 2018 (dichiarazione IVA 2019), all'anno fiscale 2019 (dichiarazione IVA 2020) e, se disponibile, all'anno fiscale 2020 (dichiarazione IVA 2021).

Inoltre nel caso di affitto, comodato, concessione demaniale o disponibilità attribuita con Regio Decreto, l'autorizzazione all'investimento da parte del proprietario, effettuata tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso del richiedente è certificato dall'autorizzazione alla realizzazione del progetto di sperimentazione da parte degli altri comproprietari.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.4.1 e documentati dai richiedenti.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La Commissione Regionale effettua la verifica di ammissibilità nell'arco temporale di **45** giorni.

La Commissione Regionale, prima della compilazione della check list di ammissibilità, contenente il parere di ammissibilità/non ammissibilità, se lo ritiene opportuno, può provvedere ad effettuare un sopralluogo presso le aziende stesse.

6.2.4 Comunicazione ai richiedenti degli esiti istruttori

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o nel caso di riduzione del punteggio di priorità si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttoria motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ motivi della eventuale non ammissibilità
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.5).

6.2.5 Richiesta di riesame e valutazione delle osservazioni

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttoria sopraindicata, può essere richiesto il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di riesame nominata dal Dirigente della Posizione di

Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Oggetto del riesame sono esclusivamente gli elementi proposti nelle memorie presentate dal richiedente, compresa l'eventuale documentazione allegata. Le suddette memorie e l'eventuale documentazione a corredo, sono inviate esclusivamente **tramite SIAR** entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (esempio violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

Le richieste di riesame sono esaminate dalla Commissione di riesame e opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti, nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

A seguito della valutazione delle richieste di riesame viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate le motivazioni che hanno condotto al risultato finale. Il verbale, sottoscritto, deve essere protocollato con specifico ID da riportare nella check list di ammissibilità.

Nel caso di inammissibilità **totale** il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo–Ascoli Piceno, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.6 Completamento dell'istruttoria e redazione delle singole graduatorie provinciali

Le cinque graduatorie provinciali sono approvate con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo–Ascoli Piceno e contiene, l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.8 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazione di ammissibilità

Il decreto di approvazione delle graduatorie provinciali è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma in posizione non utile per passare alla seconda fase sarà inviata a mezzo PEC la relativa comunicazione dal responsabile del procedimento.

Allo stesso modo le comunicazioni di ammissibilità alla seconda fase sono inviate a mezzo PEC al legale rappresentante della ditta, indicata nella domanda di sostegno, dal responsabile regionale del procedimento.

6.3 Termini per la presentazione della documentazione relativa alla seconda fase

Le aziende ammesse alla seconda fase devono presentare, tramite SIAR, la documentazione prevista per questa fase **entro e non oltre trenta giorni** dalla notifica della posizione in graduatoria.

6.3.1 Documentazione da allegare alla domanda

SECONDA FASE

Le aziende ammesse alla sperimentazione dovranno presentare:

Copia della convenzione stipulata con gli enti partner coinvolti

ed il **progetto definitivo**, sottoscritto dai soggetti firmatari della convenzione, contenente le seguenti informazioni:

- descrizione dell’iniziativa progettuale (obiettivi e risultati attesi, azioni previste, durata, destinatari ed ambito del progetto, cronoprogramma);
- risorse strutturali necessarie alla realizzazione del progetto ed eventuali adeguamenti previsti;
- personale impiegato con le seguenti caratteristiche:
 - un tutor esterno con adeguata formazione e comprovata esperienza con persone con ASD, con disponibilità continuativa per tutta la durata del progetto e con obbligo di frequentazione del corso di formazione che sarà organizzato prima dell’avvio dell’attività;
 - un tutor aziendale che può essere lo stesso imprenditore agricolo, un coadiuvante familiare o un dipendente con disponibilità continuativa per tutta la durata del progetto e con obbligo di frequentazione del corso di formazione che sarà organizzato prima dell’avvio dell’attività;
- piano dei costi del progetto.

Cronoprogramma della spesa relativa agli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3. e 5. del paragrafo 5.1.1.

L’imputazione della spesa per le annualità 2021 e 2022, deve essere effettuata in base alla previsione delle richieste di pagamento che saranno effettuate per l’anticipo/acconto e/o per il saldo e va riportata secondo il prospetto seguente:

Tipologia di intervento	Anno 2021	Anno 2022
Spese per Investimenti punti 1., 2., 3. e 5. (paragrafo 5.1.1.)	Euro _____	Euro _____

Deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

Nel caso di investimenti di cui al punto 1. del paragrafo 5.1.1.:

- a. Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune/SUAP, valido al momento della presentazione della domanda (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.), secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b. Computo estimativo (CME) analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto sulla base del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici in vigore al momento della presentazione della domanda. **Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle Opere Pubbliche.** Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opere e dovrà essere firmato, in formato digitale, dal tecnico progettista. Nel caso di lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo⁸. Nel caso di intervento parziale cioè, nel caso in cui parte dell’edificio fosse destinato ad uso privato, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione della Sperimentazione; gli eventuali costi comuni dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).
Il computo metrico estimativo firmato in formato digitale non modificabile va presentato su sistema informativo SIAR. Contestualmente, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato.
- c. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall’Amministrazione competente.

Per ogni edificio l’elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. ubicazione del fabbricato oggetto di intervento
2. planimetrie in scala 1:500 (o 1:200)

⁸ secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario: “Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l’adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell’elenco stesso.”

3. piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne
 4. la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento
 5. l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro
 6. documentazione fotografica dettagliata
 7. dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.
- d. Relazione tecnica, nel caso di interventi edilizi, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Nel caso di investimenti di cui al punto 2., punto 3. e punto 5. del paragrafo 5.1.1:

- e. N. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate/professionisti, datati e firmati dal soggetto che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

I preventivi devono essere sempre ricevuti dal richiedente/beneficiario tramite PEC, oppure i singoli preventivi devono essere timbrati e firmati in originale dalle ditte fornitrici. I preventivi di spesa debbono:

- riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura, del lavoro o del servizio;
- essere riferiti ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e qualitative;
- essere forniti da tre fornitori differenti (offerta indipendente);
- essere riferiti ad ogni singola dotazione strumentale (attrezzature/strumenti/arredi etc.) non compresi nelle voci del prezzario regionale.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad esempio 2 preventivi mancanti – preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro etc.).

Nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso il legale rappresentante dell'azienda ammessa alla sperimentazione dovrà sottoscrivere una relazione a giustificazione della scelta operata; in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo il preventivo di importo più basso.

Per gli investimenti di cui al punto 4. del paragrafo 5.1.1.:

- f. Per i costi del personale (tutor aziendale e tutor esterno) dovrà essere allegato un prospetto nel quale siano specificati i costi annui previsti (costo orario, calcolato secondo le modalità indicate dal bando al paragrafo 5.2.1 e n. ore dedicate al progetto).
- g. Per i costi relativi ai materiali di consumo, assicurazioni, DPI e spese di trasporto riferite al noleggio del mezzo, andranno allegati i 3 preventivi dettagliati di spesa come descritto alla lettera e) del presente paragrafo.
- h. Nel caso di spese di trasporto riferite all'uso del mezzo privato e/o nel caso delle spese relative alle utenze è sufficiente indicare nel piano dei costi del progetto la spesa annua presunta.

La progettazione degli investimenti fissi e le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'articolo 38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.4 Istruttoria della documentazione presentata per la seconda fase

6.4.1 Riscontro della documentazione presentata in seconda fase

La Commissione di valutazione effettua il riscontro della documentazione relativa alla ammissibilità della spesa così come indicato sul piano dei costi del progetto nell'arco temporale di **20** giorni.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

In particolare, il riscontro comporta la verifica incrociata con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Il riscontro è volto a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

I controlli riguardano i requisiti specifici della documentazione:

nel caso di investimenti di cui al punto 1. del paragrafo Tipologia dell'intervento:

A. Relazione tecnica.

B. Progetto tecnico per investimenti strutturali.

Il progetto deve possedere le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere sempre firmato da tecnici professionisti abilitati e iscritti all'ordine professionale o all'albo, per la parte di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni che regolano le competenze professionali dei singoli ordini;

C. Titolo di possesso del bene oggetto dell'investimento strutturale – cfr. paragrafo 5.4 Requisiti dell'impresa.

D. Ammissibilità delle spese – cfr. paragrafo 5.2 Spese ammissibili e non ammissibili.

E. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente con le informazioni desumibili da altre banche dati di pubbliche amministrazioni.

La commissione di valutazione effettua un controllo incrociato con le informazioni contenute nelle proprie banche dati o in quelle di altre Pubbliche Amministrazioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione o concordata una modalità collaborativa.

F. Verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.

6.4.2 Comunicazione ai beneficiari dell'esito del riscontro

Nel caso di inammissibilità parziale o totale degli investimenti proposti si provvederà all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito del riscontro motivato contenente l'indicazione:

- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.4.3).

6.4.3. Richiesta di riesame e valutazione delle osservazioni

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento, comunica tempestivamente alle aziende selezionate per la sperimentazione i motivi che ostano all'accoglimento parziale degli investimenti proposti. Ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli ammessi alla seconda fase hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Oggetto del riesame sono esclusivamente gli elementi proposti nelle memorie presentate dal richiedente, compresa l'eventuale documentazione allegata. Le suddette memorie e l'eventuale documentazione a corredo, sono inviate esclusivamente **tramite SIAR** entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (esempio violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

Le richieste di riesame sono esaminate dalla Commissione di valutazione, integrata dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, o suo delegato, che lo presiede e opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti, nei 15 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione del decreto di impegno e concessione del contributo.

A seguito della valutazione delle richieste di riesame viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate le motivazioni che hanno condotto al risultato finale. Il verbale, sottoscritto, deve essere protocollato con specifico ID da riportare nella check list di ammissibilità.

6.4.4 Regime d'aiuto e Completamento dell'istruttoria e concessione del contributo

Trattandosi di aiuto da assegnare in REGIME DE MINIMIS, deve essere verificato mediante VISURA DE MINIMIS su Registro Nazionale Aiuti (RNA), l'eventuale entità dell'aiuto assegnato all'impresa nell'anno di concessione e nei due anni precedenti, facendo riferimento all'anno solare.

In considerazione che l'aiuto viene assegnato in regime "de minimis" per tutti i beneficiari deve essere acquisito, inoltre, il CODICE COR (Codice dell'aiuto individuale).

Successivamente gli estremi del decreto di concessione del contributo vanno inseriti in RNA per ciascun CODICE COR acquisito, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione del codice stesso.

La concessione del contributo da riconoscere ad ogni singolo progetto è disposta con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno e contiene l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.4.5 Pubblicazione del decreto di concessione e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di concessione del contributo è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca. La comunicazione di concessione/finanziabilità sono inviate a mezzo PEC al legale rappresentante della ditta, indicata nella domanda di sostegno, dal responsabile del procedimento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una richiesta di variante al progetto approvato per ogni annualità.

In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Il cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che:

- il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

Sono da considerarsi varianti le tipologie di modifiche del progetto originario di seguito elencate:

- tutte le modifiche del quadro economico originario consistenti in spostamenti di risorse tra le diverse tipologie di spesa nel rispetto degli importi del sostegno stabiliti al paragrafo 5.3.1 e all'interno delle stesse tipologie previste al paragrafo 5.1.1.

Si specifica che non sono ammissibili varianti al progetto approvato che vanno a modificare elementi e/o parametri che incidono sull'assegnazione dei punteggi effettuata dalla Commissione di Valutazione.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti possono essere presentate **esclusivamente tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata in qualsiasi momento prima della sua approvazione.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato; nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato insieme ad uno specifico quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- b) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto nel sistema SIAR;
- c) eventuali preventivi nel caso di nuove voci di spesa.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di **45 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile del procedimento dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera della Commissione di riesame.

Il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "adeguamenti tecnici" e "modifiche tecniche non sostanziali", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa. In tale casistica rientrano le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa, quali ad esempio:

- l'adeguamento del cronoprogramma
- il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica
- l'inserimento di nuovi tutor in sostituzione di quelli precedentemente selezionati da destinare alle attività del progetto.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI e per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non è prevista la comunicazione preventiva. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Nei limiti dell'impegno assunto per le diverse annualità 2021, 2022 e 2023, l'anticipo può essere erogato fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso ed esigibile per ciascuna annualità, per tipologia di investimento e per importo del sostegno.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a. garanzia fidejussoria, in favore della Regione Marche, stipulata con istituto di credito o società assicurativa, equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica predisposta dalla Regione Marche e scaricabile da SIAR.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte della Regione.

- b) dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR).

Il beneficiario deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate compatibilmente con i tempi necessari per i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Nei limiti dell'impegno assunto per le diverse annualità 2021, 2022 e 2023 è possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto su Stato Avanzamento Lavori.

Per il contributo assegnato ai sensi dei punti 1., 2., 3., e 5. del paragrafo 5.1.1 lo Stato di Avanzamento può essere **richiesto massimo una volta**.

Non è consentito presentare domanda di pagamento per Stato Avanzamento Lavori nel caso in cui al beneficiario sia stato liquidato l'anticipo.

Per il contributo assegnato ai sensi del punto 4. del paragrafo 5.1.1 è possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto su Stato Avanzamento Lavori per singola annualità di contributo esigibile:

- a. al raggiungimento di almeno il 30% del contributo totale richiesto per annualità;
- b. a conclusione di ciascuna annualità di progetto.

Anche per questa tipologia di spesa non è consentito presentare domanda di pagamento per Stato Avanzamento Lavori nel caso in cui al beneficiario sia stato liquidato l'anticipo per ciascuna annualità.

Per le richieste di SAL ***non è necessaria*** la presentazione della polizza fidejussoria.

È possibile erogare acconti dal 30% e fino all'**80%** dell'importo dell'aiuto totale esigibile per ciascuna annualità.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

solo per gli investimenti di cui al punto 1. del paragrafo 5.1.1

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo (**allegato n. 2**);

solo per gli investimenti di cui al punto 2. del paragrafo 5.1.1

3. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le attrezzature, gli strumenti o gli arredi sono nuovi di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (**allegato n. 3**);

solo per gli investimenti di cui al punto 3. del paragrafo 5.1.1

4. per le spese relative all'acquisto di servizi/consulenze/collaborazioni occorre produrre:
- Fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente attestante la fruizione del servizio/consulenza, intestate al Beneficiario
 - documentazione a giustificazione delle attività/servizi svolti (studi, pareri, etc.);

solo per gli investimenti relativi al personale TUTOR AZIENDALE/TUTOR ESTERNO di cui al punto 4. del paragrafo 5.1.1

5. *Time-sheet mensile*, riportante codice progetto – ID SIAR –, nome del tutor, qualifica, mese di riferimento, ore lavorate sul progetto, descrizione delle attività svolte, firma (**allegato n. 4**).

nel caso di coadiuvante/personale dipendente/personale non dipendente

- Contratti di Lavoro se non già prodotti con la **seconda fase**
 - Lettera di incarico tra Beneficiario e il personale impiegato nell'operazione, nella quale siano indicati l'ID della domanda di sostegno e da cui si evinca il ruolo e le attività da svolgere nell'ambito dell'operazione, la durata dell'incarico, la retribuzione oraria o giornaliera e il tempo complessivo da dedicare sull'operazione;
 - Cedolino paga dei lavoratori dipendenti impegnati nel progetto per il periodo previsto;
 - Fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente attestante la fruizione del servizio, intestate al Beneficiario;
 - Schema riepilogativo dei costi rendicontati (**allegato n. 5**);
6. **solo per gli investimenti relativi al servizio di trasporto con uso di mezzo privato di cui al punto 4. del paragrafo 5.1.1**
- per quanto riguarda la documentazione giustificativa relativa a spese per trasporti necessaria al fine del pagamento del contributo si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.2.1;

per tutte le tipologie di intervento

7. fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda, la descrizione dei beni acquistati con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di acquisto di attrezzature/strumenti il numero di telaio o il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
- Per quanto riguarda le fatture elettroniche, ai fini della rendicontazione, si precisa che nella documentazione a corredo della domanda di pagamento di stato avanzamento dei lavori, deve essere allegata la stampa delle fatture e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, resa dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda anche in forma riepilogativa per tutte le spese inserite in domanda di pagamento, che attesta che le suddette stampe corrispondono agli originali delle fatture presenti nel SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI). Si precisa altresì che in sede di eventuale sopralluogo aziendale verrà chiesto alla Ditta che ha sostenuto la spesa di mettere a disposizione una postazione informatica tramite la quale dovrà essere garantita la consultazione del SdI per poter prendere visione dell'originale delle fatture oggetto di rendicontazione;
8. per quanto riguarda la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese si specifica quanto segue:
- bonifico bancario singolo/Ri.Ba. Il beneficiario deve produrre copia dell'ordine di bonifico o della Ri.Ba. con evidenza del bonifico non revocabile ("eseguito" o "pagato" etc.), con causale riportante gli estremi di ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- assegno bancario. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso a favore del fornitore con la dicitura "non trasferibile"⁹ e il beneficiario produca l'estratto del conto corrente riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la copia fotostatica dell'assegno emesso;
 - Carta di credito/bancomat. Produrre estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate.
 - Documenti attestanti il pagamento contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. F24).
9. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa nazionale applicabile all'operazione considerata.

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Per le tipologie d'intervento di cui ai punti 1., 2., 3. e 5. entro il 15 giugno 2022.

Per la tipologia d'intervento di cui al punto 4. la rendicontazione del saldo segue le singole annualità e deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre dell'annualità di riferimento.

⁹ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere le seguenti autodichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:

- che le opere e/o gli acquisti e/o i servizi non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le attrezzature, le dotazioni strumentali o gli arredi sono nuovi di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (**allegato n. 3**);
2. relazione illustrativa a firma del beneficiario delle attività svolte con allegata documentazione probatoria (fotografie/materiale video a seguito di specifico consenso etc.) e riepilogo delle spese sostenute;

per i soli investimenti riconducibili al punto 1. delle Tipologie d'intervento

3. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con il Bando "Iniziativa di inclusione socio – lavorativa di soggetti affetti da Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD) in ambito rurale" (**allegato n. 6**);
4. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro), se previste;
5. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato finale dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato in digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali lavorazioni non previste dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume);

6. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);

per tutte le tipologie di intervento

7. per quanto riguarda la documentazione giustificativa e le modalità di pagamento si rimanda ai punti 4., 5., 6., 7. e 8. del paragrafo 7.4.1 del presente bando;
8. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
9. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR).

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

per tutte le tipologie di intervento

- la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa nazionale applicabile all'operazione considerata;

per i soli investimenti riconducibili al punto 1. e punto 2. delle Tipologie di intervento

l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- la verifica della presenza, dell'adeguatezza, della completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

Parziale esecuzione dei lavori e delle attività

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità delle attività realizzate in funzione degli obiettivi previsti.

Qualora sia riscontrato che le attività realizzate non abbiano portato al raggiungimento degli obiettivi previsti saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità delle attività realizzate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Per le tipologie di intervento di cui al punto 1., 2., 3. e 5., il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato al 15 giugno 2022.

Fatte salve le cause di forza maggiore è possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

Relazione dal quale risulti:

- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti e le attività in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi della sperimentazione;
2. garantire che la sperimentazione venga svolta per un periodo minimo di 18 mesi distribuiti nell'arco temporale tra le annualità 2022/2023 secondo le specifiche indicazioni stabilite nel progetto redatto dall'UMEA;
3. per le tipologie di intervento di cui al punto 1., 2., 3. e 5. presentare la rendicontazione entro il 15 giugno 2022, salvo concessione di proroga;
4. per la tipologia di intervento di cui al punto 4. presentare la rendicontazione entro il 15 dicembre per ogni specifica annualità (15 dicembre 2022/15 dicembre 2023);

5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali.

7.7 Controlli e sanzioni

In aggiunta alla ipotesi di mancato rispetto di uno o più impegni riportati al paragrafo 7.6, la revoca del contributo parziale o totale viene disposta, anche nel caso in cui il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive, e in caso di mancato rispetto dei seguenti impegni:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) utilizzazione delle risorse difforme alla destinazione indicata nel presente bando;
- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i tempi previsti salvo adozione di proroghe autorizzate;
- d) qualora il progetto realizzato o in corso di realizzazione non sia coerente con quanto espressamente indicato in sede di domanda;
- f) qualora le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- g) mancato rispetto di uno o più impegni riportati al paragrafo 7.6.

In tal caso l'impresa restituisce alla Regione Marche, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare alla Commissione di riesame, **esclusivamente tramite SIAR**, memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁰.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

¹⁰ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative al trattamento dei dati è: rdp@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30 luglio 2018.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed il tempo stabilito, per i fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.